

(N. 1755)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile**

(MANNINO)

di concerto col **Ministro dei Trasporti**

(BALZAMO)

e col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(DARIDA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 1982

Modifiche ed integrazioni alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50,  
e 6 marzo 1976, n. 51, sul diporto nautico

ONOREVOLI SENATORI. — La disciplina giuridica della navigazione da diporto ha per la prima volta trovato autonoma e specifica collocazione nella legge 11 febbraio 1971, n. 50.

Lo sviluppo sempre crescente della nautica da diporto, quale impiego del tempo libero, e nel contempo lo sviluppo della cantieristica nautica, sia sotto il profilo tecnologico che occupazionale, impongono una revisione della citata legge n. 50 già modificata ed integrata dalla legge del 6 marzo 1976, n. 51.

È da ricordare che al termine dell'*iter* parlamentare della legge n. 51 del 1976 nella seduta conclusiva del 26 febbraio 1976 della Commissione lavori pubblici e comunicazioni del Senato, in sede deliberante, il Ministro della marina mercantile, presente a nome del Governo, assunse l'impegno di provvedere, alla luce dell'esperienza maturata, a completare o adeguare le disposizioni meritevoli di aggiornamento o di miglioramento.

In relazione a quanto esposto e tenuto conto degli elementi e delle situazioni emer-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

se, è stato predisposto l'unito disegno di legge allo scopo di completare ed adeguare, con le opportune modifiche suggerite dall'esperienza, talune norme della vigente disciplina giuridica sulla nautica da diporto.

Le modifiche e le integrazioni apportate alle due leggi fondamentali sul diporto nautico tendono a rendere la normativa più aderente alla realtà e a colmare alcune lacune che si sono poste in evidenza sulla base dell'esperienza acquisita in questi anni e sulla base di segnalazioni e suggerimenti delle categorie interessate e degli uffici periferici.

I motivi che hanno ispirato le modifiche proposte vengono di seguito illustrati.

*Articolo 1.* — Sono state inserite, perchè tecnicamente più corretto nel calcolo della superficie velica, le « vele di strallo » per la definizione di unità da diporto a vela con motore ausiliario.

*Articolo 2.* — Si è provveduto a meglio disciplinare la possibilità del conseguimento dell'abilitazione per la progettazione delle imbarcazioni da diporto, non limitandola ai soli soci ordinari delle associazioni progettisti della nautica da diporto e prevedendo inoltre l'emanazione di un decreto interministeriale che fisserà le modalità e i programmi d'esame per il conseguimento della predetta abilitazione. Si è inoltre eliminato un pregiudizio esistente nei confronti dei maestri d'ascia, consentendo loro di presentare, per la costruzione delle imbarcazioni da diporto in legno superiori alle 5 tonnellate di stazza lorda, il disegno schematico contenente i dimensionamenti delle strutture essenziali, in luogo del formale progetto firmato da persona abilitata, attualmente richiesto dalla normativa vigente.

*Articolo 3.* — L'articolo 4 della legge n. 50 del 1971, come modificato dalla legge n. 51 del 1976, è stato abrogato per eliminare una situazione di privilegio in favore di soci di associazioni nautiche che, anche se privi della indispensabile professionalità e specializzazione, date le dimensioni delle imbarcazioni, potevano costruire unità da diporto fino a 25 tonnellate di stazza lorda.

*Articolo 4.* — L'inserimento degli uffici locali marittimi tra quelli abilitati alla tenuta dei registri delle imbarcazioni da diporto si è reso necessario per correggere la vigente disposizione che non li prevedeva, laddove abilitava a tale tenuta uffici inferiori, quali le delegazioni di spiaggia.

*Articolo 5.* — L'articolo 7 della legge n. 50 del 1971 è stato modificato in connessione con l'abrogazione dell'articolo 45, ciò per agevolare ulteriormente il turismo nautico da parte degli stranieri che abitualmente vengono in Italia, consentendo loro di iscrivere la propria barca nei nostri registri, eleggendo il proprio domicilio presso l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono.

*Articolo 6.* — Allo scopo di realizzare un opportuno parallelismo tra gli uffici competenti alla tenuta dei registri delle imbarcazioni da diporto e quelli abilitati a riconoscere le licenze, sono stati inseriti anche gli uffici locali marittimi e le delegazioni di spiaggia.

*Articolo 7.* — Si è provveduto ad una migliore redazione del testo dell'articolo 9 in conseguenza delle modifiche di cui all'articolo precedente nonchè in relazione all'abrogazione dell'articolo 10 della legge vigente.

*Articolo 8.* — L'articolo 10 è stato abrogato in quanto l'obbligo dell'autorizzazione per recarsi all'estero è una mera contraddizione con il concetto di navigazione da diporto, che è, o dovrebbe essere, libertà di navigazione anche all'estero, fatto salvo il rispetto delle disposizioni sui limiti di navigazione, sulla vigilanza doganale e sulle attrezzature di sicurezza per una sicura navigazione. Inoltre l'obbligo dell'autorizzazione per navigare in acque marine non trova riscontro nella legislazione dei Paesi occidentali.

*Articolo 9.* — Si è proceduto ad una migliore redazione dell'articolo 11.

*Articolo 10.* — Si è provveduto ad una migliore redazione dell'articolo 13, prevedendo

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tra l'altro l'elevazione della potenza dei motori installati sui natanti da diporto da 20 a 25 cavalli.

Di rilievo è l'ultimo comma proposto, diretto a far sì che il numero massimo delle persone trasportabili nonchè il numero minimo dei componenti l'equipaggio siano determinati con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti.

*Articolo 11.* — Difficoltà sono sorte in merito all'applicazione dell'articolo 14 della vigente normativa al fine di determinare quando un'imbarcazione debba o meno considerarsi in allenamento.

Per ovviare a ciò è stato previsto, nel terzo comma, che l'unità in allenamento abbia a bordo un documento da cui risulti la denominazione del circolo che organizza la manifestazione sportiva e l'iscrizione della imbarcazione alla manifestazione stessa in vista della quale l'imbarcazione è in allenamento.

*Articolo 12.* — L'esperienza ha dimostrato che il periodo di validità della licenza provvisoria limitato a quaranta giorni è troppo breve; pertanto è stato elevato a tre mesi.

*Articolo 13.* — L'intera struttura dell'articolo 18 della vigente normativa è stata notevolmente semplificata, allo scopo di renderlo di più agevole applicazione. Sono stati infatti previsti due soli limiti di età per la condotta dei natanti da diporto: quattordici anni per condurre i natanti a vela con superficie velica superiore ai quattro metri quadrati e sedici anni per condurre i natanti a motore, nonchè i natanti a vela con motore ausiliario. È stato inoltre eliminato, come più volte richiesto dalla Federazione italiana motonautica, il limite minimo dei diciotto anni per partecipare alle competizioni motonautiche, per cui, in base alla nuova formulazione, è sufficiente aver compiuto, come per la condotta di tutti i natanti a motore, i sedici anni. Ciò potrà costituire un incentivo, per i giovani, ad accostarsi allo sport della motonautica.

*Articolo 14.* — La modifica del primo comma dell'articolo 20, lettere c) e d), si è resa necessaria per coordinare la formulazione dell'articolo con le modifiche apportate all'articolo 13.

Al terzo comma non si è ritenuto opportuno mantenere la possibilità di sostenere l'esame congiunto per l'abilitazione al comando delle imbarcazioni da diporto e per la condotta del motore, trattandosi di abilitazioni di natura notevolmente diversa.

Si è ritenuto, invece, di consentire l'esame congiunto per il conseguimento dell'abilitazione per il comando delle imbarcazioni a vela con quella per il comando d'imbarcazione a motore, trattandosi di abilitazioni che, tenuto conto delle materie di esame, possono essere conseguite congiuntamente.

Del resto, nella pratica, è frequente il caso di persone che conseguono entrambe le abilitazioni.

*Articolo 15.* — La modifica proposta intende da un lato mantenere l'autorizzazione, già prevista, per il rilascio delle patenti da parte degli enti e delle associazioni nautiche, dall'altro, al fine di snellire le procedure, sopprimere il preventivo riconoscimento degli stessi. Tale riconoscimento infatti, nella realtà, si riduce essenzialmente all'esercizio di un potere (quello del rilascio delle patenti) derivante non già dal riconoscimento, bensì dall'autorizzazione. In sostanza, il riconoscimento degli enti ed associazioni nautiche appare, da una parte, sproporzionato al fine cui è preordinata la norma e, dall'altra, privo di contenuto, dal momento che il potere cui sopra si è accennato è connesso solo all'autorizzazione.

Poichè il rilascio delle patenti implica, in effetti, una delega di esercizio di pubbliche funzioni, si è ritenuto opportuno prevedere che gli esami vengano sostenuti dinanzi ad una commissione presieduta da un funzionario pubblico delle amministrazioni competenti nella quale l'ente o l'associazione nautica sia rappresentata da un solo membro. Si è inoltre previsto che le associazioni e gli enti debbono comunicare ai compartimenti marittimi, nella cui circoscrizione hanno la residenza anagrafica gli interes-

sati, una scheda contenente i dati di ciascuna patente rilasciata.

Ciò al fine di istituire uno schedario presso ogni compartimento marittimo che permetta di avere un quadro completo della situazione anche per le eventuali comunicazioni di sospensione o di revoca della patente da parte dell'autorità giudiziaria, nonchè per le ipotesi di revisioni generali o parziali delle patenti eventualmente disposte dal Ministro della marina mercantile ai sensi dell'articolo 29 della normativa vigente.

*Articolo 16.* — La formulazione del primo comma dell'articolo 28 della legge vigente ha dato luogo a non poche incongruenze. Infatti per poter conseguire la patente senza esami anche gli ufficiali delle capitanerie di porto e gli ufficiali di vascello (ora « ufficiali del Corpo dello stato maggiore della marina militare ») dovevano essere qualificati « comandanti di unità navali ».

Orbene è da osservare che i primi seguono dei corsi di navigazione il cui programma è ben più vasto del programma previsto per il conseguimento delle patenti nautiche, tant'è che possono far parte delle commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi e sono membri e presiedono le commissioni di esame proprio per il conseguimento delle patenti nautiche.

Per quanto riguarda gli ufficiali del Corpo dello stato maggiore della marina militare, l'assurdo è ancora più evidente quando si pensi che questi, professionalmente, possono comandare o comandano navi da guerra.

Pertanto si è ritenuto opportuno permettere per gli ufficiali di cui sopra il conseguimento dell'abilitazione al comando di unità da diporto a prescindere dal possesso della qualifica di comandante di unità navali.

*Articolo 17.* — L'articolo 33 è stato integrato con le parole « , sulla base delle norme tecniche emanate con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti », in parallelo con la modifica nell'ultimo comma dell'articolo 13.

*Articolo 18.* — Con la modifica proposta si è provveduto a dare una migliore formulazione all'intero testo dell'articolo 39, prevedendo nel contempo la sanzione amministrativa per le violazioni alle disposizioni della presente legge, in linea con le attuali tendenze del legislatore.

*Articolo 19.* — L'articolo 45 è stato abrogato per le considerazioni svolte in sede di osservazioni alle modifiche proposte per l'articolo 22.

*Articolo 21.* — Data la sempre maggior rilevanza assunta dal settore della nautica da diporto nell'ambito delle costruzioni navali, si è ritenuto opportuno integrare il consiglio di amministrazione del Registro italiano navale con un rappresentante delle associazioni dei cantieri costruttori di unità da diporto.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il quinto comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:

« È unità da diporto a vela con motore ausiliario quella in cui il rapporto tra superficie in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compresi l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo (escluso lo *spinnaker*), e la potenza del motore in cavalli è superiore a 2 ».

**Art. 2.**

L'articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:

« *Art. 3.* — I progetti per la costruzione di imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore alle cinque tonnellate devono essere firmati da persona abilitata alla progettazione delle costruzioni navali, a norma degli articoli 277 e 278 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni.

I progetti per la costruzione di imbarcazioni da diporto possono essere firmati anche da coloro che abbiano conseguito apposita abilitazione, mediante esame da sostenere con le modalità e il programma stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti, e che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 275 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al primo comma, in base alle norme stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti.

I maestri d'ascia possono costruire imbarcazioni da diporto in legno di stazza lor-

da superiore alle cinque tonnellate, anche senza formale progetto, purchè presentino, alla dichiarazione di costruzione, un disegno schematico contenente i dimensionamenti delle strutture essenziali.

Il titolare della ditta costruttrice deve indicare un responsabile della costruzione ».

#### Art. 3.

L'articolo 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, è abrogato.

#### Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:

« Tali registri sono tenuti dalle capitaneerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi, dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo e dagli uffici della motorizzazione civile ».

#### Art. 5.

L'articolo 7 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

« *Art. 7.* — Gli stranieri e le società estere possono ottenere l'iscrizione di imbarcazioni e navi da diporto di loro proprietà nei registri di cui all'articolo 5, purchè eleggano domicilio presso l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono ».

#### Art. 6.

L'articolo 8 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:

« *Art. 8.* — Le imbarcazioni da diporto sono abilitate, mediante rilascio di apposita licenza, alla navigazione:

a) nelle acque interne senza alcun limite ed in quelle marittime fino a 6 miglia dalla costa;

b) nelle acque interne e in quelle marittime, senza alcun limite.

Le navi da diporto sono abilitate, mediante rilascio di apposita licenza, alla navigazione nelle acque interne e in quelle marittime senza alcun limite.

La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo è rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi, dalle delegazioni di spiaggia, ove autorizzate dal direttore marittimo, nonché dagli uffici della motorizzazione civile. Le imbarcazioni munite di licenza rilasciata dagli uffici marittimi possono navigare, senza che occorra altro documento, nelle acque interne e le imbarcazioni munite di licenza rilasciata dagli uffici della motorizzazione civile possono navigare, senza che occorra altro documento, nelle acque marittime.

La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo è rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi e dalle delegazioni di spiaggia, ove autorizzate dal direttore marittimo.

La licenza che abilita alla navigazione le navi da diporto è rilasciata dalle capitanerie di porto e dagli uffici circondariali marittimi ».

#### Art. 7.

L'articolo 9 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:

« Art. 9. — La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione di cui alla lettera a) dell'articolo 8 è conforme al modello approvato con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti.

La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione di cui alla lettera b) dell'articolo 8 e la licenza che abilita alla

navigazione le navi da diporto sono conformi al modello approvato con decreto del Ministro della marina mercantile.

La licenza di cui al primo comma dell'articolo 8 è sottoposta ogni due anni al visto di convalida. La licenza è rinnovata in caso di modifica della stazza, del numero e dell'ufficio d'iscrizione, ovvero del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore dell'imbarcazione o nave da diporto.

Oltre ai risultati degli accertamenti di cui all'articolo 12 ed alle condizioni di idoneità stabilite dall'articolo 33, sulla licenza sono annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sulle imbarcazioni e navi da diporto, ferma restando l'osservanza del disposto di cui agli articoli 249, 250, 251, primo comma, 252, 253, 254 e 265, primo comma, e 257 del codice della navigazione.

Sia la licenza che gli altri documenti prescritti dalla presente legge debbono essere tenuti a bordo in originale. Tuttavia, nelle navigazioni tra porti nazionali, può essere tenuta a bordo copia fotostatica dei documenti stessi autenticata da un ufficio marittimo o della navigazione interna, secondo le disposizioni impartite dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti, fermo restando l'obbligo di presentare successivamente l'originale alla competente autorità marittima o della navigazione interna che ne faccia richiesta entro il termine da questa stabilito ».

#### Art. 8.

L'articolo 10 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è abrogato.

#### Art. 9.

L'articolo 11 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

« *Art. 11.* — Le imbarcazioni e le navi da diporto sono contraddistinte dalla sigla dell'ufficio presso cui sono iscritte e dal rela-

tivo numero progressivo di iscrizione. Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere l'imbarcazione o nave da diporto anche con un nome che dovrà essere differente da ogni altro già contenuto nel relativo registro dell'ufficio presso cui avviene l'iscrizione ».

#### Art. 10.

L'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:

« Art. 13. — Sono natanti:

- a) le unità da diporto a remi;
- b) le unità da diporto di lunghezza non superiore a sei metri o munite di certificato attestante una stazza lorda non superiore alle 3 tonnellate purchè la potenza del motore di cui siano eventualmente fornite non superi i 25 cavalli.

I natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione di cui all'articolo 5 e della relativa licenza.

Ferma restando l'osservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, i natanti possono navigare entro 6 miglia dalla costa, salvo quelli indicati nel comma seguente.

I natanti comunemente denominati jole, pattini, sandolini, mosconi e simili, tavole a vela, scooter acquatici, natanti a vela con superficie velica non superiore a quattro metri quadrati, possono navigare entro il limite di un miglio dalla costa. L'autorità marittima può estendere o ridurre detto limite in relazione a particolari condizioni locali.

I natanti indicati nel presente articolo sono soggetti alle determinazioni dell'autorità marittima per quanto attiene i limiti di velocità e le zone dello specchio acqueo nelle quali non è consentita la navigazione.

Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti, vengono stabilite le norme tecniche per determinare il numero massimo delle

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

persone trasportabili, nonchè il numero minimo delle persone componenti l'equipaggio dei natanti di cui al presente articolo ».

## Art. 11.

L'articolo 14 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:

« *Art. 14.* — In occasione di manifestazioni sportive organizzate o autorizzate dai circoli nautici riconosciuti dalla Federazione italiana della vela e dalla Federazione italiana motonautica, nonchè dalla presidenza nazionale della Lega navale italiana, le imbarcazioni di cui all'articolo 8, ammesse a parteciparvi, possono navigare anche se sprovviste di licenza e quelle di cui all'articolo 8, lettera *a*), senza alcun limite di distanza dalla costa; i natanti, ad eccezione di quelli previsti nel quarto comma dell'articolo 13, possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.

Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni e ai natanti in allenamento in vista della partecipazione ad una manifestazione sportiva autorizzata da uno dei circoli nautici di cui al primo comma.

Durante gli allenamenti deve essere tenuto a bordo, anche in copia fotostatica, un documento, da cui risulti la denominazione del circolo che organizza la manifestazione sportiva e l'iscrizione dell'imbarcazione alla manifestazione stessa.

In tutti i casi di cui al primo e secondo comma del presente articolo dovranno essere rispettate le norme di sicurezza previste dalla Federazione italiana della vela e dalla Federazione italiana motonautica per le imbarcazioni e i natanti da regata o da competizione ».

## Art. 12.

Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

« Il periodo di validità della licenza provvisoria non può essere superiore a tre mesi ».

## Art. 13.

L'articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:

« Art. 18. — Nessuna abilitazione è richiesta per comandare o condurre i natanti da diporto, salvo il possesso dei seguenti requisiti:

anni 14, per i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati;

anni 16, per i natanti a motore nonchè per i natanti a vela con motore ausiliario ».

## Art. 14.

L'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:

« Art. 20. — Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18 della presente legge le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto sono rilasciate per:

a) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione entro sei miglia dalla costa;

b) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione oltre sei miglia dalla costa;

c) imbarcazioni a motore con potenza superiore a 25 cavalli per la navigazione entro sei miglia dalla costa;

d) imbarcazioni a motore con potenza superiore a 25 cavalli per la navigazione oltre sei miglia dalla costa.

Per il comando delle navi da diporto e per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto sono previste apposite abilitazioni.

L'abilitazione per il comando delle imbarcazioni a vela e quella per il comando di imbarcazioni a motore possono essere conseguite congiuntamente, qualora riguardino lo stesso tipo di navigazione, a seguito di un solo esame sostenuto sulla base dei programmi relativi alla vela e al motore.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La composizione delle commissioni, nonché i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere *b)* e *d)* del primo comma del presente articolo sono stabiliti dal Ministro della marina mercantile.

I programmi e le modalità di svolgimento di esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere *a)* e *c)* del primo comma del presente articolo sono stabiliti dal Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro dei trasporti ».

## Art. 15.

L'articolo 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:

« *Art. 22.* — Gli enti e le associazioni nautiche che gestiscono una scuola di guida nautica possono essere autorizzati a rilasciare ai propri soci che abbiano frequentato il corso e abbiano superato gli esami finali, le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 20, nonché la patente per la condotta dei motori prevista dallo stesso articolo.

Gli esami di cui al primo comma sono svolti dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto o da un funzionario del Ministero della marina mercantile oppure da un funzionario del Ministero dei trasporti e di cui fa parte, in qualità di membro, un solo rappresentante dell'ente o dell'associazione nautica.

Le modalità per il conferimento e la durata dell'autorizzazione di cui al primo comma, per la nomina, per la composizione delle commissioni e per lo svolgimento degli esami di cui al secondo comma nonché per il rilascio delle patenti, sono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti.

Gli enti e le associazioni nautiche dovranno trasmettere ai compartimenti marittimi, nella cui circoscrizione hanno la residenza anagrafica gli interessati, una scheda contenente i dati di ciascuna patente rilasciata.

Il modello della scheda verrà approvato con decreto del Ministro della marina mercantile ».

#### Art. 16

Il primo comma dell'articolo 28 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dai seguenti:

« Gli ufficiali del Corpo dello stato maggiore della marina militare e gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto in attività di servizio possono conseguire, senza esami, le abilitazioni di cui all'articolo 20.

Le stesse abilitazioni possono essere conseguite, senza esami, dagli ufficiali del Corpo della guardia di finanza in attività di servizio, in possesso dell'abilitazione al comando di unità navale ».

#### Art. 17.

L'articolo 33 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

« *Art. 33.* — L'autorità che abilita alla navigazione l'imbarcazione e la nave da diporto stabilisce ed annota, sulla licenza di cui all'articolo 8, al momento del suo rilascio, il numero minimo delle persone componenti l'equipaggio nonchè il numero massimo delle persone trasportabili, sulla base delle norme tecniche emanate con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti ».

#### Art. 18.

L'articolo 39 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

« *Art. 39.* — Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque non osservi una disposizione della presente legge o un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in base alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 80.000 a lire 2.000.000 ».

## Art. 19.

L'articolo 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è abrogato.

## Art. 20.

Con l'entrata in vigore della presente legge, gli enti e le associazioni nautiche, già riconosciuti ai sensi dell'articolo 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, conservano, fino all'entrata in vigore del decreto di cui al terzo comma dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, i poteri derivanti dalla autorizzazione al rilascio di patenti già conferite agli stessi.

## Art. 21.

All'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, relativo alla composizione del consiglio di amministrazione del Registro navale italiano, è aggiunta la seguente lettera:

« z) un rappresentante della cantieristica della nautica da diporto, designato dalle associazioni di categoria più rappresentative sul piano nazionale ».